



ASSOCIAZIONE CULTURALE TRASMUDA E DINTORNI

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO

dell'Associazione culturale "Trasmuda® e Dintorni"

PREMESSA

Trasmuda® nasce da una profonda ricerca della Dott.ssa Renata Righetti sulle potenzialità che il corpo ha di portarci "oltre il corpo" e sulla necessità di coinvolgere il corpo nelle esperienze spirituali per curare la scissione moderna fra corpo, anima e spirito che è alla base dello stato che precorre la malattia; dal desiderio viscerale e antico di creare una prevenzione, un benessere e una riabilitazione efficaci e realmente connessi alle sorgenti vitali personali e transpersonali di ogni essere umano; dall'amore profondo che la lega ad ogni essere umano e la spinge da sempre a cercare strumenti per lenire la sofferenza, ma soprattutto per "risvegliare" la coscienza e restituire ciascuno alla meraviglia che ha già in sè.

L'Associazione Trasmuda® e Dintorni nasce nell'Ottobre 2006 per la volontà comune di alcuni professionisti del settore scientifico, terapeutico, riabilitativo, olistico e del benessere e di persone che hanno sperimentato il metodo Trasmuda® per la propria crescita personale con l'intento di promuovere in questi ambiti la cura, la prevenzione, la ricerca, la diffusione e la formazione.

Trasmuda®, che si propone come braccio operativo della medicina spirituale del nuovo millennio, è una metodologia per il benessere psicofisico, l'evoluzione esistenziale e spirituale e la riabilitazione, che si definisce per l'orientamento eziologico e di cura bio-psico-spirituale.

Le sue basi epistemologiche sono nella medicina olistica, nella PNEI (psico neuro endocrino immunologia), nella psicologia psicodinamica e transpersonale, nel sistema di lettura dei chakra e nella consapevolezza dei processi energetici che si sviluppano con la Danza (Danzaterapia), la musica (Musicoterapia) e le arti (Arteterapia) a livello organico, emotivo, psichico, energetico e spirituale. Si tratta di un nuovo modo di intendere le attività espressive corporee e la danzaterapia metodo Trasmuda® si basa sul legame profondo che dalla triade corpo - musica - movimento esperito, sfocia nella dimensione spirituale per tornare poi nel corpo e guarirlo anche a livello organico -psichico, avendo ristabilito l'armonia spirituale microcosmo-macrocosmo.

Sezione I

Capo I – Principi generali

Articolo 1 – Il Codice Etico e Deontologico si pone in linea di continuità e coerenza con i fini dell'Associazione Trasmuda e Dintorni i cui valori fondamentali sono: il rispetto per la vita, il servizio e l'amore verso qualunque essere umano senza alcuna discriminazione e con particolare attenzione agli individui e ai gruppi più fragili ed emarginati, la ricerca la formazione e in particolare le innovazioni che l'ambito delle esperienze spirituali possono portare alla medicina grazie anche al metodo Trasmuda®.

Esso raccoglie al suo interno delle indicazioni di comportamento da sempre condivise dall'Associazione Trasmuda® e Dintorni e rispetto alle quali l'Associazione continua a riconoscersi quali: rapporti costruttivi e di reciproca fiducia, dialogo e trasparenza tra i Soci e con gli Enti, Istituzioni, organizzazioni esterne e in ogni tipo di comunicazione, democraticità associativa, l'accoglienza, l'assenza di critica fine a se stessa, il calore umano autentico, l'interesse e il rispetto per l'altro.

Articolo 2- Ogni comportamento, ancorché qui non espressamente considerato, deve essere ispirato a criteri di buon senso ed etica personale e spirituale, in coerenza con i valori fondamentali dell'Associazione e nella consapevolezza che una condotta corretta e trasparente, incrementa la capacità dell'Associazione di generare adesione, favorisce credibilità e consenso presso l'opinione pubblica e le Istituzioni e la conseguente possibilità di operare per il bene del prossimo.

Articolo 3 - Il Codice è l'insieme dei principi guida e norme di condotta che devono orientare l'attività degli Associati, essi sono quindi tenuti a conoscerne e rispettarne i contenuti.

Devono attenersi ad esso, nell'esercizio della loro professione, anche il Counselor esistenziale a mediazione corporea metodo Trasmuda®, l'Operatore Trasmuda® bio-psico-spirituale e il Consulente Trasmuda® bio-psico-spirituale (tutti di seguito per brevità "Operatore Trasmuda®").

Articolo 4 - Il Codice si applica anche alla formazione, ai docenti, ai Tutors, alla supervisione, ai Direttori di scuola, alla ricerca, alle pubblicazioni, a tutte le attività che ad esso possono essere associate e la sua ignoranza non esime da responsabilità disciplinare.

Articolo 5 – Il Codice viene approvato dal Consiglio Direttivo, mentre la Commissione Registro (istituita nell'anno 2010) svolge funzioni di supervisione riguardo all'ingresso nel Registro, alla formazione permanente, all'uso corretto del marchio e del metodo Trasmuda® nonché al rispetto dell'etica e deontologia professionale, da parte dei diplomati.

Capo II – Principi e valori applicabili a tutti i Soci.

Articolo 6 - I rapporti fra i Soci, gli Operatori Trasmuda® i Docenti ed i Tutors devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della trasparenza.

Articolo 7 - I Soci si astengono dall'utilizzo in qualsiasi forma di prodotti psichedelici o allucinogeni, naturali o sintetici, o loro derivati. Il Metodo Trasmuda® dichiara nei suoi principi l'assoluta contrarietà all'utilizzo di prodotti chimici o naturali che modifichino artificialmente lo stato di coscienza dell'allievo e/o dell'Operatore.

Parimenti non è consentito presentarsi alle attività organizzate dall'Associazione in stato di coscienza alterata derivante dall'uso di qualsivoglia sostanza. Né è consentito cedere, vendere, offrire, procurare ad altri o distribuire le predette sostanze in occasione delle attività organizzate dall'Associazione e/o all'interno dei locali ove si svolgono tali attività.

Articolo 8 - È fatto divieto ai Soci di utilizzare momenti di incontro organizzati dall'Associazione per scopi non previamente approvati dal Direttivo (quali ad esempio attività di vendita, promozione o pubblicità dei propri servizi).

Allo stesso modo è vietato utilizzare gli indirizzi di posta elettronica o i dati sensibili dei Soci dei quali si è venuti a conoscenza durante l'attività dell'Associazione al fine di farsi propaganda personale di qualsiasi tipo, in particolare commerciale, professionale o politico.

Articolo 9 - I Soci si astengono dal diffondere notizie false o gravemente lesive del decoro, della dignità e della reputazione degli altri Soci, dei Docenti, dei Tutors, del Consiglio Direttivo, della Commissione Registro nonché dell'Associazione stessa.

Il Socio che pubblicamente con parole, scritti od azioni si rende responsabile di tale condotta verrà sanzionato con la sospensione o l'espulsione dall'Associazione. Allo stesso modo verrà sanzionato il Socio che non si assoggetti alle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo in sede disciplinare.

Articolo 10 - Nel caso di interventi e/o sedute di gruppo i Soci sono tenuti al segreto relativamente alla composizione del gruppo ed al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 11 - Come vige nell'etica spirituale, i Soci si astengono nei confronti degli altri Soci da manovre energetiche non dichiarate, e per le quali non hanno avuto il permesso dell'interessato.

Sezione II

Capo I - Operatori, Consulenti Trasmuda® bio-psico-spirituali e Counselor esistenziali a mediazione corporea metodo Trasmuda®

Articolo 12 - Le regole che seguono hanno lo scopo di tutelare l'utenza, di salvaguardare gli standard professionali e di promuovere l'integrità morale individuale.

Articolo 13 - Il Counselor a mediazione corporea metodo Trasmuda® è un professionista, formatosi attraverso un corso specifico di studi ed in possesso di specifica qualifica, in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione della personalità.

Il suo intervento si definisce come un processo relazionale che può offrire un orientamento e/o sostegno a singoli individui o a gruppi, favorendo lo sviluppo e l'utilizzazione delle potenzialità e migliorando così la qualità esistenziale e il benessere psicofisico e spirituale.

Il Counselor a mediazione corporea metodo Trasmuda® integra vari strumenti, consentendo una comunicazione a 360 gradi, verbale ma anche corporea, spirituale e arte terapeutica.

Articolo 14 - L'Operatore Trasmuda® Bio-psico-spirituale è una figura professionale che abbraccia più prospettive e linguaggi unendo in sé medicina moderna e antichi saperi, tradotti in esperienze pratiche corporee, artistiche e spirituali, sapientemente strutturate in processi energetici secondo i criteri del metodo Trasmuda®. Suo linguaggio principale è la Danzaterapia metodo Trasmuda®. Egli si pone all'interno delle relazioni di aiuto come orientamento, sostegno, sviluppo evolutivo e spirituale a singoli individui o gruppi che presentino disagi di carattere emozionale, esistenziale, spirituale o derivanti dalla salute fisica. Ricerca le cause profonde, esistenziali e karmiche della malattia, per prevenire le ricadute o il dislocamento dei sintomi su altre patologie. L'Operatore Trasmuda® si occupa della cura del paziente individualmente o collabora con altre figure professionali.

Il Consulente Trasmuda® Bio-psico-spirituale è una figura professionale che, a seconda della specifica formazione e del titolo conseguito, ha approfondito in particolare uno degli strumenti di cura, all'interno della visione bio-psico-spirituale del metodo Trasmuda®. Egli si pone verso il consultante come una possibilità di crescita evolutiva spirituale. Opera per la prevenzione e il mantenimento dell'equilibrio neurovegetativo, dell'armonia interiore e della sintonia con le energie universali che favoriscono la salute. Promuove attraverso le pratiche apprese, il risveglio della coscienza, l'integrazione corpo-mente-spirito, la cui dissociazione è considerata nell'approccio bio-psico-spirituale metodo Trasmuda®, condizione predisponente la malattia. Accompagna e coadiuva insieme ad altre figure professionali eventuali problemi di salute già in atto.

Capo II – Formazione professionale

Articolo 15 - Il Counselor e/o l'Operatore metodo Trasmuda® praticano autonomamente solo dopo aver completato l'iter formativo teorico e pratico, riconosciuto dall'Associazione culturale "Trasmuda® e Dintorni", ed aver conseguito il relativo diploma e l'iscrizione al Registro dell'Associazione Trasmuda® e Dintorni come Operatore o Consulente Trasmuda® Bio-psico-spirituale.

Il Counselor e/o l'Operatore non possono utilizzare nessuno dei titoli sopra citati senza aver ricevuto l'appropriata certificazione da parte dell'Associazione predetta ed avere firmato il contratto gratuito che regolarizza l'utilizzo del Marchio e del Metodo Trasmuda®.

L'uso inappropriato di tale titolo, o di eventuali sue variazioni, risulta contrario all'etica.

La dottoressa Renata Righetti, titolare del marchio Trasmuda®, contestualmente al Diploma, ne concede licenza all'utilizzo gratuito attraverso specifico contratto.

Coloro che hanno conseguito il diploma in data antecedente alla registrazione del marchio Trasmuda® sono tenuti a regolarizzare la loro posizione mediante sottoscrizione del citato contratto di licenza.

Capo III – Norme per l'attività professionale.

Articolo 16 – L'Operatore Trasmuda® salvaguarda, in tutte le sue azioni e scelte, sia di vita professionale che privata, la serietà e credibilità della sua professione.

Articolo 17 - L'intento dell'Operatore Trasmuda® è quello innanzitutto di considerare lo stato globale della persona, vista come un essere unico ed indivisibile. Di stabilire con essa un rapporto di autentica accoglienza ed empatia, nonché di stimolare un'attitudine ed un approccio alla vita basati sull'amore e sul rispetto per sé, come condizione essenziale per migliorare il proprio benessere bio-psico-spirituale.

Articolo 18 - Nell'esercizio della professione l'Operatore Trasmuda® opera nel rispetto della dignità, dell'autonomia e dell'autodeterminazione di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni, rispettandone opinioni e credenze, senza discriminazioni di età, di genere e orientamento sessuale, di disabilità, di etnia, di cultura, di religione, di nazionalità, di condizione sociale e di ideologia.

Se l'utente ha obiettivi o bisogni che contrastano con le convinzioni etiche dell'operatore Metodo Trasmuda®, quest'ultimo è libero di non accettarlo come cliente pur impegnandosi, ove possibile, ad indirizzarlo verso chi possa aiutarlo a perseguire il suo obiettivo.

Articolo 19 - L'Operatore Trasmuda® è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale, curando in modo costante l'aggiornamento e la formazione permanente. Tale aggiornamento è realizzato mediante corsi di perfezionamento, ricerca nell'ambito professionale, relazioni o partecipazioni a congressi e seminari relativi ad attività attinenti il Metodo Trasmuda®.

Una percentuale stabilita dalla Commissione Registro sarà obbligatoriamente costituita dai programmi emanati appositamente dall'Associazione Trasmuda® e Dintorni.

I corsi frequentati fuori sede devono essere preventivamente approvati dalla Commissione del Registro su domanda dell'Operatore Trasmuda®.

Per comprovare la partecipazione ai corsi di aggiornamento l'Operatore è tenuto ad esibire alla Commissione Registro le certificazioni rilasciate dagli Enti organizzatori, che devono poi essere conservate a cura del professionista. Ci si può astenere dall'aggiornamento per giustificati motivi d'impedimento, quali maternità e malattie gravi, al massimo per un anno. Eventuali altre motivazioni potranno essere prese in considerazione dalla Commissione Registro.

Articolo 20 - L'Operatore Trasmuda® ha l'obbligo morale di curare la propria crescita personale e la propria salute bio-psico-spirituale attraverso la partecipazione a programmi individuali o di gruppo in grado di attivare e mantenere questa armonia

Articolo 21 - L'Operatore Trasmuda® utilizza solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e non suscita, nelle attese del cliente, aspettative infondate né rende dichiarazioni mendaci o ingannevoli circa le proprie capacità professionali e la sua formazione.

Articolo 22 - L'Operatore Trasmuda® accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano il rispetto delle norme del presente codice e che permettano di poter dichiarare il nome del metodo che utilizza; in assenza di tali condizioni informa il Comitato Direttivo dell'Associazione "Trasmuda® e Dintorni" e per conoscenza la Commissione Registro.

Si adopera per il rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione gerarchica in ambito lavorativo o la natura del suo rapporto di lavoro. Può chiedere l'intervento dell'Associazione qualora gli vengano richiesti comportamenti in contrasto con le norme contenute nel presente Codice.

Articolo 23 - E' fatto divieto per qualsiasi motivo di utilizzare il Metodo Trasmuda® senza dichiarare la propria attività come espressione di tale metodo appreso. Tale comportamento viola anche il contratto di uso gratuito del Marchio e ogni altra etica e morale verso il proprio Registro di appartenenza.

Articolo 24 - L'Operatore Trasmuda® è autonomo nell'utilizzo del metodo o degli strumenti e delle tecniche, è perciò responsabile del loro uso, della loro applicazione, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Articolo 25 - Nella propria attività di ricerca e nella comunicazione dei risultati della stessa, è fatto divieto all'Operatore Trasmuda® di presentare dati falsificati o distorti, in tutto o in parte.

È inoltre suo dovere valutare attentamente l'attendibilità dei dati e delle fonti su cui basa le conclusioni raggiunte nonché di esporre, all'occorrenza, le ipotesi interpretative

alternative. Esprime valutazioni e giudizi professionali, solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, e su di una documentazione adeguata.

Articolo 26 - L'Operatore Trasmuda® contrasta l'esercizio abusivo della professione come regolamentata dall'art. 15 del presente Codice e non avalla con il proprio titolo attività ingannevoli. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 27 - L'Operatore Trasmuda® che presenti del materiale riguardante uno o più clienti con elementi che lo rendano riconoscibile durante una conferenza o se ne avvalga in lavori scritti, quali relazioni scientifiche, è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenere il previo consenso; deve altresì garantire loro la piena libertà di concedere, di rifiutare, ovvero di ritirare il consenso stesso.

Eventuali riprese audio e/o video dovranno avere il consenso scritto dell'Utente.

Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la patria potestà o la tutela; il consenso può essere dato altresì dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della prestazione richiesta.

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

Articolo 28 - L'Operatore Trasmuda® che presta la sua opera professionale in contesti di selezione, valutazione di colleghi, di altre figure professionali o di studenti, è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 29 - L'Operatore Trasmuda® riconosce di essere responsabile in prima persona della propria condotta e delle azioni poste in essere nei confronti di coloro che si rivolgono a lui.

Articolo 30 - Per esercitare la professione l'Operatore Trasmuda® deve rispettare in ogni caso le seguenti condizioni: l'adesione al contratto di uso gratuito del Marchio (vedi art. 15 del presente codice), al Codice etico e deontologico, che è esposto in Associazione e sul sito, che regola il corretto esercizio della professione, ed un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi che copra i rischi che potrebbero verificarsi nello svolgimento della professione.

Capo IV- Segreto professionale e privacy

Articolo 31 - L'Operatore Trasmuda® è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale a meno che non ricorrano le ipotesi di seguito previste.

Deve altresì garantire che il segreto professionale sia esteso a tutte le persone che per loro condizione, stato o ufficio sono in contatto con l'Operatore Trasmuda® stesso e possono in qualsiasi modo avere accesso ad informazioni sull'utente.

È inoltre tenuto al rispetto della legislazione sulla privacy (Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003 e successive modificazioni) per quanto riguarda la raccolta, il trattamento, la tutela, la diffusione e la conservazione dei dati personali.

Articolo 32 - La segretezza delle comunicazioni del cliente deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma che riguardi il rapporto professionale.

Articolo 33 - La rivelazione del segreto professionale per l'Operatore Trasmuda® è attualmente obbligatoria, in Italia, se richiesta dell'autorità giudiziaria; a tale riguardo, ed in presenza di rivelazioni particolari o compromettenti, il professionista è tenuto a mettere al corrente il cliente del proprio dovere di testimonianza giudiziale.

Nel caso di obbligo di referto o di denuncia, all'Operatore Trasmuda® è consentito il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, previa adeguata informazione del cliente sulla necessità di rivelazione stessa.

Fatti salvi i casi sopra richiamati, resta comunque facoltà del professionista la valutazione sull'opportunità della deroga allorché ritenga che sia in evidente pericolo la salute o l'incolumità del cliente o di terzi.

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in rapporto al tipo di collaborazione.

Qualora rediga relazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, l'Operatore Trasmuda® è tenuto a salvaguardare l'anonimato degli utenti.

Articolo 34 - Nel caso di interventi o sedute di gruppo l'Operatore Trasmuda® deve invitarne i componenti ad attenersi al segreto relativamente alla composizione del gruppo ed al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Capo V – Rapporti tra l'Operatore Trasmuda® e gli Utenti, gli Enti e le Istituzioni

Articolo 35 - L'Operatore Trasmuda® imposta la relazione con il cliente sulla base della trasparenza, in modo da favorire l'instaurarsi ed il permanere della fiducia reciproca; concorda con l'utente gli obiettivi, i tempi e l'aspetto economico.

Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito in modo chiaro nella fase iniziale del rapporto professionale e deve essere contenuto fra i margini di minimo e massimo che la Commissione Registro determina.

Attualmente il Direttivo, su proposta della Commissione Registro, stabilisce come retribuzione per l'Operatore Trasmuda® rispetto agli incontri individuali, un minimo di € 40 fino ad un massimo di € 80 a incontro della durata di un'ora circa. Gli incontri di gruppo da un minimo di € 15 a un massimo di € 50 a utente per ogni incontro di 2 o 3 ore

circa. Tali quote possono crescere proporzionalmente al tempo dedicato dall'Operatore Trasmuda® al consultante e restano valide salvo modifiche necessarie e di cui verranno avvisati gli iscritti al Registro.

Articolo 36 - L'Operatore Trasmuda® nella fase iniziale del rapporto professionale fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa gli eventuali limiti di riservatezza.

Articolo 37 - L'Operatore Trasmuda® opera secondo l'orientamento bio-psico-spirituale Metodo Trasmuda® e rispettando le procedure e gli orientamenti del trattamento stabiliti dalla struttura con cui ha scelto di collaborare, purché non in contrasto con il presente codice, e aderisce all'accordo contrattuale.

Articolo 38 - Nell'ambito del proprio lavoro l'Operatore Trasmuda® può fare ricorso a momenti di vicinanza corporea con i propri utenti limitatamente alle finalità dell'intervento, esclusivamente nei modi e nei tempi da esso resi necessari, comunque nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona. Nei trattamenti di gruppo si fa garante di analogo rispetto reciproco tra i partecipanti.

Articolo 39 - I prodotti naturali, gli integratori alimentari, i rimedi vibrazionali sono per l'Operatore Trasmuda® strumenti utili al fine di sostenere l'equilibrio del sistema energetico della persona. Il paziente, acquisite dall'Operatore le informazioni richieste, può scegliere liberamente di utilizzare o meno tali prodotti.

Articolo 40 - L'Operatore Trasmuda® non utilizza impropriamente gli strumenti di diagnosi conoscitiva e di valutazione di cui dispone. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi conoscitivi e valutativi egli è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 41 - È proibito adottare qualsiasi condotta atta a nuocere alle persone di cui l'Operatore Trasmuda® si occupa professionalmente, è altresì vietato utilizzare il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi personali.

Articolo 42 - L'Operatore Trasmuda® evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata e si astiene pertanto dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività nel caso in cui le proprie questioni personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate, confuse o dannose per l'utente.

Articolo 43 - L'Operatore Trasmuda® è tenuto a non prolungare il rapporto con il paziente qualora la cura si sia dimostrata inefficace; in tal caso suggerisce all'utente altro tipo di intervento, anche indicando la necessità di rivolgersi a professionisti appartenenti ad altre categorie.

Articolo 44 - L'Operatore Trasmuda® non presta la propria attività a favore di persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale e si astiene dall'instaurarle nel corso del rapporto professionale, pena l'immediata cessazione del rapporto stesso.

Articolo 45 - L'Operatore Trasmuda® si astiene da qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale con il paziente, possa in qualsiasi modo essere per lui fonte di indebiti vantaggi, diretti o indiretti, di carattere patrimoniale o non patrimoniale (ad esclusione del compenso pattuito).

Articolo 46 - L'Operatore Trasmuda® non sfrutta in alcun modo la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione, di tirocinanti e di studenti per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 47 - L'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti è subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la tutela o la potestà genitoriale, fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente.

Nell'ipotesi che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, l'Operatore Trasmuda® ravvisi come necessario l'intervento professionale in relazione a seri e concreti rischi per la salute e lo sviluppo psicofisico del minore o dell'interdetto, è tenuto a segnalare il caso all'autorità tutoria competente.

Capo VI - Rapporti con i colleghi

Articolo 48 - L'Operatore Trasmuda® appoggia e sostiene i propri colleghi nella difesa dell'autonomia professionale, nonché dei principi deontologici.

Il professionista accetta un cliente già seguito da un collega, solo quando il cliente ne faccia esplicita richiesta ed informi entrambi i professionisti.

Non è consentito ricevere o corrispondere alcun compenso tra colleghi quando si inviano o ricevono clienti da altri Operatori Trasmuda® o da altre figure professionali.

Articolo 49 - L'Operatore Trasmuda® si impegna a comunicare alla comunità professionale i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche e strumenti.

Nel presentare i risultati delle proprie conoscenze e delle proprie ricerche il professionista non può attribuire a sé contributi che provengano da colleghi o comunque da altre fonti, che è tenuto a segnalare. E' altresì tenuto a segnalare sempre l'appartenenza al Metodo Trasmuda®, dei contenuti e delle tecniche che utilizza ed a segnalare che appartengono al Metodo Trasmuda® anche la sua formazione e gli strumenti operativi che applica. Egli si impegna inoltre al pieno rispetto dell'orientamento espresso dal Metodo Trasmuda® che è anche parte costitutiva di tutta la sua formazione.

Articolo 50 - L'Operatore Trasmuda® si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi, relativi alla loro formazione, alla loro competenza, e ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce illecito particolarmente grave il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi significative carenze nella competenza dei colleghi, ovvero casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, l'Operatore Trasmuda® è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Commissione Registro dell'Associazione Trasmuda® e Dintorni.

Articolo 51 - L'Operatore Trasmuda® accetta il proprio incarico esclusivamente nei limiti delle proprie competenze, e qualora le richieste o necessità del cliente esulino dalla propria specifica competenza professionale è tenuto ad indirizzare l'utente verso professionisti specializzati con i quali può eventualmente collaborare.

Deve rispettare l'ambito di pertinenza di altre professioni, senza invaderlo, e non deve porsi in atteggiamento di antagonismo con altre figure professionali già esistenti riconosciute e regolamentate per legge, con particolare riferimento a quelle di carattere sanitario.

L'Operatore Trasmuda® cercherà ove è possibile di mantenere con tali figure professionali uno scambio che favorisca l'integrazione armonica delle cure del paziente.

Capo VII – Strumenti pubblicitari

Articolo 52 - L'Operatore Trasmuda® evita di rilasciare dichiarazioni mendaci o ingannevoli concernenti la propria formazione, la propria competenza, nonché i risultati conseguiti con i propri interventi professionali.

Articolo 53 - Nell'utilizzo degli strumenti pubblicitari l'Operatore Trasmuda® promuove la propria attività con la massima correttezza informativa, astenendosi da iniziative meramente reclamistiche finalizzate al procacciamento della clientela.

Capo VIII Rapporti tra Allievi, Tutors, Docenti

Articolo 54 - I Docenti che offrono la loro professionalità all'Associazione Trasmuda® e Dintorni sono tenuti previamente ad informarsi correttamente sul Metodo Trasmuda®.

I Docenti esterni sono altresì rigorosamente invitati a non operare in modo da attirare a sé nuovi clienti ed a mantenere con gli allievi della Scuola relazioni trasparenti ed affettuose nello stretto limite dei margini professionali.

Articolo 55 - I Tutors hanno il compito di vigilare sull'armonia del gruppo e sul rispetto del Regolamento scolastico in favore della buona crescita e formazione del singolo allievo nonché della Scuola.

Qualora ritengano di aver ravvisato scorrettezze di qualunque genere le comunicano tempestivamente al Direttivo ed alla Commissione Registro.

Articolo 56 - I Tutors dovranno, come descritto nel Registro degli Operatori Trasmuda® bio-psico-spirituali, mantenere con gli allievi in formazione un rapporto di guida e sostegno esclusivamente professionale, astenendosi dallo stabilire con uno o alcuni di loro rapporti privilegiati ed utilizzare i recapiti che la Scuola fornisce loro esclusivamente per scopi scolastici.

Ove il Tutor viva un momento di sue difficoltà personali, in nessun caso dovrà portarne a conoscenza gli allievi in formazione.

Sezione III

Capo I - Verifica e Sanzioni

Articolo 57 - Le disposizioni che precedono sono di natura vincolante: la loro inosservanza, previa audizione dell'interessato e svolgimento della necessaria istruttoria, sarà verificata dal Direttivo, per ciò che riguarda tutti gli Associati, e dalla Commissione Registro per quanto riguarda gli Operatori Trasmuda®.

La Commissione Registro, informerà il Direttivo, che potrà irrogare sanzioni o provvedimenti disciplinari

Il procedimento disciplinare prosegue sino alla sua definizione, anche se il Socio recede dall'Associazione o l'Operatore Trasmuda® chiede la cancellazione dal Registro.

Articolo 58 - Le sanzioni, comminate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle previsioni statutarie, saranno commisurate alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale reiterazione della stessa. In particolare il Consiglio Direttivo, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dovrà tenere conto della gravità della violazione desunta dalle modalità dell'azione, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato, dei motivi che hanno determinato la violazione, della condotta contemporanea o susseguente al fatto, di eventuali violazioni precedenti.

Articolo 59 - Le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari sono: risarcimento monetario se il danno è economico, riparazione al danno cagionato all'Associazione mediante dichiarazioni personali, servizi di volontariato in favore dell'Associazione, richiamo consistente in una contestazione scritta della mancanza rilevata, sospensione dall'Associazione quale Socio per un periodo da un mese ad un anno, espulsione dall'Associazione e/o sospensione dal Registro Operatori Trasmuda® bio-psico-spirituali da un mese a un anno, radiazione temporanea o definitiva dal Registro.

Le sanzioni per gli Operatori Trasmuda® possono riguardare anche l'obbligo di un certo numero di supervisioni o colloqui o frequentazioni di attività che possono aiutare l'Operatore a rivedere e elaborare il suo comportamento e le cause che l'hanno indotto.

Articolo 60 - Per tutta la durata della sospensione il Socio non potrà partecipare alle attività organizzate dall'Associazione e l'Operatore Trasmuda® non potrà avvalersi dei titoli rilasciati dalla scuola di formazione.

Il Socio espulso e l'Operatore radiato potranno chiedere di essere nuovamente iscritti all'Associazione e/o al Registro trascorsi dai tre ai dieci anni dall'espulsione e/o radiazione, a seconda del comportamento che ne è seguito.

Capo II - Norme di attuazione

Articolo 61 - L'Associazione culturale "Trasmuda® e Dintorni", attraverso il Direttivo e la Commissione Registro, vigila affinché il presente Codice sia rispettato dagli iscritti all'Associazione medesima nonché dagli Operatori Trasmuda® bio-psico-spirituali, dai Tutors e dai Docenti.

Chiunque può avanzare alla Commissione Registro segnalazioni o reclami sul comportamento deontologico degli iscritti al Registro degli Operatori Trasmuda® bio-psico-spirituali e che utilizzano il nome Trasmuda®.

Articolo 62 - Il Codice potrà essere soggetto ad aggiornamenti e modifiche qualora vengano ritenute necessarie dalla Commissione Registro e dal Direttivo congiuntamente.

Il Codice ed eventuali successivi aggiornamenti saranno portati a conoscenza degli Associati e del pubblico attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione e l'esposizione nella sede stessa dell'Associazione.

Articolo 63 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice di etica e deontologia professionale che regola il comportamento personale e professionale dei soci dell'Associazione Trasmuda® e Dintorni, si fa riferimento al senso di responsabilità, all'etica personale e spirituale e comunque al rispetto delle normative vigenti nel nostro paese.